



Ufficio Comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 28 giugno 2022

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 5 E 6 LUGLIO

- 1) Giudizio di responsabilità contabile: nei casi di responsabilità erariale, è legittimo il divieto di chiamata in causa dei terzi per ordine del giudice?*
- 2) Tutela del lavoro domestico: è legittimo limitare la copertura assicurativa ai soli luoghi di dimora del nucleo familiare dell'assicurato?*
- 3) Responsabilità civile dei magistrati per fatti precedenti al 2015: la Cassazione censura la non risarcibilità dei danni non patrimoniali da lesione di diritti inviolabili diversi dalla libertà personale*

Queste alcune delle questioni all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 5 luglio e nella camera di consiglio del 6 luglio 2022.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 28 giugno 2022



UDIENZA PUBBLICA 5 LUGLIO 2022

GIUDIZIO PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA – PRECLUSIONE, PER IL GIUDICE CONTABILE, DELLA CHIAMATA IN GIUDIZIO DI ULTERIORI SOGGETTI RISPETTO AI CONVENUTI

Responsabilità amministrativa e contabile - Codice di giustizia contabile - Giudizio per responsabilità amministrativa - Pluralità di parti - Preclusione della chiamata in causa per ordine del giudice - Previsione che, quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

(R.O. 64/2021)

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) nel testo conseguente alle modifiche recate dal decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 della Costituzione. Il censurato art. 83 del d.lgs. n. 174 del 2016, al primo comma, preclude, nel giudizio per responsabilità amministrativa, la chiamata in causa, per ordine del giudice, di soggetti ulteriori rispetto a quelli già convenuti ad opera del requirente contabile. Nel comma successivo si integra la previsione disponendo che, quando il fatto dannoso è riconducibile alla responsabilità di più persone ed alcune non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di questa circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

Il Collegio rimettente solleva un primo e preliminare rilievo per la ritenuta violazione dell'art. 76 della Costituzione. Secondo la ricostruzione del rimettente il legislatore delegato avrebbe attuato, ampliandolo illegittimamente, il contenuto della legge di delega. In particolare, il legislatore delegato - nell'ambito del compito di riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre - era tenuto a conformarsi al principio, esposto nell'art. 20, comma 2, lettera g), numero 6), della legge n. 124 del 2015, che così recita: «preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione». Secondo il rimettente - tenendo conto anche dei criteri più generali, recati dalle lettere a) e b) della medesima disposizione, sull'adeguamento delle disposizioni regolatrici del processo contabile alla giurisprudenza costituzionale e nomofilattica - il principio andava interpretato nel senso che la preclusione in sede di giudizio di chiamata su ordine del giudice si sarebbe dovuta limitare alle sole circostanze di assenza di nuovi elementi e motivate ragioni rispetto a soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione. Il Collegio, pur consapevole della finalizzazione del radicale divieto di chiamata in causa *iussu iudicis* alla realizzazione del principio di terzietà del giudice, rileva che una tale radicale preclusione eccederebbe i limiti indicati in sede di delegazione legislativa. Il rimettente ritiene che tale convincimento possa essere rafforzato anche in relazione alla lesione degli ulteriori parametri costituzionali evocati. Con riguardo all'art. 3 della Costituzione nell'atto di promovimento si evidenzia una limitazione dell'equilibrio sostanziale delle parti. La disposizione, che impedisce al giudice contabile la chiamata in giudizio di soggetti ulteriori rispetto a quelli evocati



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

dall'attore pubblico, genererebbe una discriminazione e disparità di trattamento tra i soggetti convenuti in giudizio e quelli nei cui confronti la Procura abbia scelto di non esercitare l'azione di responsabilità; soltanto i primi sarebbero messi in condizione di far valere le proprie ragioni, attraverso una ricostruzione fattuale e giuridica della fattispecie oggetto del giudizio, anche "in danno" dei secondi, i quali non coinvolti nel medesimo giudizio, potrebbero vedersi dichiarati "virtualmente" colpevoli e privati della possibilità, nel medesimo giudizio, di far valere le proprie ragioni. Il divieto, risultante dall'art. 83 del Codice di giustizia contabile, violerebbe l'art. 3 della Costituzione anche sotto il profilo della ragionevolezza, imponendo al collegio di compiere una valutazione per la cui compiutezza non disporrebbe di adeguati elementi conoscitivi essendo sottratta alla sua valutazione la possibilità di integrare il contraddittorio. Il rimettente paventa, peraltro, anche un profilo di irrazionalità della previsione nel rischio di una diminuzione della garanzia di soddisfazione del credito erariale, derivante dalla preclusione, per il collegio giudicante, di ordinare la chiamata in causa di ulteriori soggetti potenzialmente individuabili quali compartecipi alla determinazione del nocumento pubblico. Il giudice *a quo* prosegue, ancora, censurando la previsione per la potenziale compromissione dell'esercizio del diritto di difesa, *ex art.* 24 della Costituzione, sia con riguardo agli evocati in giudizio che per coloro che, almeno "virtualmente", non vi sono stati inclusi, e prospetta, come ulteriore conseguenza della preclusione, un'incidenza sulla decisione della causa "principale", oltre che il rischio di giudicati contraddittori. Il Collegio rimettente ravvisa anche una violazione dell'art. 111 della Costituzione sotto due distinti profili. Il divieto, per un verso, renderebbe impossibile l'instaurazione dell'effettivo contraddittorio processuale, con evidente pregiudizio dei convenuti; per altro verso, la preclusione vincolerebbe il giudice alle scelte e valutazioni effettuate dall'organo di accusa. La sezione giurisdizionale per la Campania, infine, espone una possibile violazione dell'art. 81 della Costituzione, conseguente al fatto che l'eventuale affermazione di responsabilità limiterebbe il risarcimento del riscontrato danno erariale a carico dei soli convenuti, senza reintegrare integralmente la finanza danneggiata.

Norme censurate

D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Allegato 1 - Art. 83 Pluralità di parti

In vigore dal 31 ottobre 2019

1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.
2. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

(*omissis*)

UDIENZA PUBBLICA 5 LUGLIO 2022

**ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO –
DEFINIZIONE DI AMBITO DOMESTICO LIMITATA AL LUOGO DI
DIMORA DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSICURATO E NON ANCHE AL
LUOGO DI DIMORA DI STRETTI FAMILIARI BISOGNOSI DI ASSISTENZA**



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico - Misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico - Previsione che per "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, ivi incluse le eventuali parti comuni condominiali - Omessa inclusione degli altri immobili di civile abitazione nei quali le suddette attività vengono prestate in favore di stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica.

(R.O. 2/2022)

La Corte d'appello di Salerno, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici). L'art. 6 della legge n. 493 del 1999, la quale ha introdotto la tutela assicurativa contro gli infortuni in ambito domestico, espone il giudice rimettente, definisce al comma 2, lettera b), l'ambito domestico come l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, comprese le eventuali parti comuni condominiali. La previsione censurata esclude, quindi, osserva il rimettente, la copertura assicurativa degli infortuni da lavoro domestico svolto nel luogo di dimora di altri stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza. Nel caso di specie, riferisce il rimettente, l'infortunio che aveva causato il decesso dell'assicurata era avvenuto presso l'abitazione dei genitori e non presso la sua casa coniugale. Tale limitazione appare alla Corte d'appello di Salerno irragionevolmente discriminatoria oltre che contraddittoria con la *ratio* della legge n. 493 del 1999, la quale dispone, in generale, al comma 1 del medesimo art. 6 che lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone, evidenzia il rimettente, il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. Il giudice rimettente cita la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 1995 a sostegno dell'equiparabilità del lavoro eseguito nell'ambito della famiglia ad altre forme di lavoro, richiamando in proposito la risoluzione del Parlamento europeo 13 gennaio 1986 sul valore del lavoro familiare. La Corte d'appello di Salerno denuncia, quindi, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e seguenti della Costituzione, la disparità di trattamento determinata dalla previsione denunciata rispetto a situazioni sostanzialmente uguali nonché la violazione dei doveri di solidarietà in tema di tutela della famiglia, con particolare riferimento al rapporto tra genitori e figli. Inoltre, ad avviso del rimettente, la norma censurata sarebbe lesiva anche degli artt. 35 e 38 della Costituzione, in quanto trascura di tutelare il lavoro in tutte le sue forme e condizioni e di prevedere e assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio. Infine la Corte d'appello rimettente evoca l'art. 117 della Costituzione, lamentando l'inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Norma censurata

L. 3 dicembre 1999, n. 493

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

Art. 6 (Finalità e definizioni)

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:

a) per "lavoro svolto in ambito domestico" si intende l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

- b) per "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;
- c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
-

CAMERA DI CONSIGLIO 6 LUGLIO 2022

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STATO E DEI MAGISTRATI PER DANNI CAGIONATI NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE – DANNI NON PATRIMONIALI: RISARCIBILITÀ LIMITATA, FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 18 DEL 2015, AI CASI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE – DISCIPLINA DEI GIUDIZI PENDENTI

Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati - Giudizio risarcitorio nei confronti dello Stato per danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni - Risarcimento dei danni non patrimoniali - Limitazione della risarcibilità ai danni non patrimoniali derivanti da privazione della libertà personale;

Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei magistrati per danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Risarcimento dei danni non patrimoniali - Omessa estensione dell'applicazione della modifica, introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del 2015, all'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, ai giudizi in corso e per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

(R.O. 217/2021)

La Corte di cassazione solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo originario, nella parte in cui, nel prevedere che colui il quale abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni possa agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, limita la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai soli casi di privazione della libertà personale. La Corte di cassazione solleva, contestualmente, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati) nella parte in cui non dispone l'applicazione della modifica, introdotta all'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, ai giudizi in corso per fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Il rimettente, in punto di rilevanza, espone che il ricorso verte sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali da attività giurisdizionale diversi da quelli cagionati da privazione della libertà personale e premette che sia le condotte lesive che la produzione dei danni lamentati ricadono sotto la disciplina del testo originario dell'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, vigente *ratione temporis*, delimitante la risarcibilità dei danni non patrimoniali a quelli derivanti da privazione della libertà personale. Il Collegio prosegue, quindi, nell'escludere la retroattività della novella - dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del 2015 - che ha soppresso, nell'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, l'inciso «che derivino da privazione della libertà personale» determinando, con decorrenza dall'entrata in vigore della disposizione abrogatrice, la caducazione della predetta limitazione. La Corte di cassazione, infine, rileva che la legge n. 18 del 2015 non ha dettato una disciplina transitoria applicabile ai giudizi pendenti. Secondo il Collegio, entrambe le



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

disposizioni, entrano in contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Con riferimento alla disposizione contenuta nella legge n. 117 del 1988 il rimettente sottolinea l'esigenza di interrogarsi sulla ragionevolezza, sul piano costituzionale e quale bilanciamento dei principi dell'indipendenza dei magistrati e dell'autonomia e della pienezza dell'esercizio della funzione giudiziaria, dell'esclusione del risarcimento per una categoria dei danni non patrimoniali e, in particolare, se tale scelta normativa fosse giustificata da un ragionevole bilanciamento fra il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da un provvedimento giudiziario ad ottenere l'integrale ristoro del pregiudizio subito e la salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti, a tutela dell'indipendenza e imparzialità della magistratura. Il rimettente prosegue affermando che la novella del 2015, pur non potendo costituire da sé un indice sintomatico di illegittimità costituzionale, tuttavia lascia dubitare della ragionevolezza del bilanciamento compiuto dal legislatore del 1988. Con riferimento alla norma del 2015 il rimettente sottolinea come non è stato affrontato il problema dell'applicabilità della modifica ai giudizi pendenti, con ciò irragionevolmente negando la possibilità di applicare a situazioni ancora giustiziabili il principio di globalità risarcitoria così determinando l'applicazione di un regime risarcitorio ormai superato sul piano normativo.

Norme censurate

L. 13 aprile 1988, n. 117

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

Art. 2 - Responsabilità per dolo o colpa grave.

(In vigore dal 16 aprile 1988 al 18 marzo 2015)

Testo precedente le modifiche apportate dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

(omissis)

L. 27 febbraio 2015, n. 18.

Disciplina della responsabilità civile dei magistrati.

Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117

(In vigore dal 19 marzo 2015)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della libertà personale» sono soppresse;

(omissis)